

Emendamenti al DDL AC 3098 “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 9

All'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 1:

- sostituire le parole: *“per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo”* con le seguenti: *“per un numero di posti, definito in relazione al fabbisogno”*;
- sostituire le parole: *“funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero”* con le seguenti: *“dirigenti”*;
- sostituire le parole *“di un esame”* con le seguenti: *“del periodo di prova, della durata non inferiore a sei mesi”*.

Motivazione: appare opportuno prevedere un unico canale di accesso alla dirigenza attraverso il sistema di reclutamento del corso-concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA). Ciò consentirà di garantire l'omogeneità del reclutamento e della formazione per tutti i dirigenti, favorendo il consolidamento del senso di appartenenza alla categoria. La modifica risponde, altresì, all'esigenza di contribuire efficacemente, attraverso l'immissione diretta nella qualifica dirigenziale a seguito del superamento del corso-concorso, al ringiovanimento della classe dirigente del Paese.

All'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2:

eliminare il punto 2).

Motivazione: si elimina il doppio canale di accesso, limitandolo soltanto al corso-concorso di cui al punto 1).

All'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 3:

sopprimere il punto 3).

Motivazione:

In primo luogo, l'attuale formulazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 3, contiene un criterio di delega non sufficientemente preciso, con il risultato di affidare una vera e propria delega in bianco al Governo per la stesura dei decreti delegati. È, quindi, inammissibile per indeterminatezza del criterio di delega (si prevede la *“eventuale trasformazione della natura giuridica”* della Scuola Nazionale di Amministrazione, SNA, con un non meglio precisato *“coinvolgimento”* di *“istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio”*).

In secondo luogo, dopo aver profilato una possibile trasformazione della SNA da soggetto pubblico a privato (una sorta di soppressione mascherata?), prevede di appaltare di fatto a soggetti esterni non ben individuati le attività non solo di formazione, ma anche di reclutamento della dirigenza

pubblica. Ciò comporta non solo un inutile aggravio di spesa pubblica ma l'“espropriazione” di una delle più delicate funzioni dello Stato datore di lavoro pubblico, ovvero la selezione, il reclutamento e la formazione della dirigenza pubblica, introducendo di fatto una surrettizia modifica della Carta costituzionale, nello specifico gli articoli 97 e 98. Suscita stupore la circostanza che la proposta in commento ricalchi nella gran parte la recente proposta di riforma della dirigenza pubblicata presentata da una nota Università privata.

All'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 1

dopo le parole “ accesso al corso concorso;” aggiungere il seguente periodo: “previsione che nel periodo del corso-concorso si svolga un tirocinio della durata di sei mesi presso pubbliche amministrazioni, organizzazioni europee ed internazionali”.

Motivazione:

La disposizione ha lo scopo di accrescere il bagaglio professionale, culturale e linguistico del dirigente, anche consentendo un utile arricchimento di esperienze “sul campo” in previsione del futuro inserimento in servizio.

All'articolo 9, comma 1, lettera d)

dopo le parole “futuri dirigenti” sostituire le parole “loro obbligo” con la seguente “possibilità”.

Motivazione:

L'obbligo, per i dirigenti pubblici, di prestare gratuitamente la propria opera di formazione, senza alcun limite temporale, crea il paradosso, vista la proposta di affidare la formazione del personale a soggetti esterni alla PA, per il quale pubblici dipendenti opererebbero gratuitamente per soggetti privati “for profit”, con grave danno per l'erario e conseguente indebito arricchimento di tali soggetti. La disposizione presenta, inoltre, profili di incostituzionalità per disparità di trattamento con gli altri dipendenti pubblici diversi dai dirigenti (professori universitari, magistrati, ecc.), che, esclusi dall'ambito di applicazione della riforma, continuerebbero a prestare opera di docenza non solo facoltativa, ma anche retribuita.

All'articolo 9, comma 1, lettera e)

dopo le parole “ipotesi di mobilità”, sopprimere le parole “tra amministrazioni pubbliche nonché”.

Motivazione: La norma è meramente ripetitiva del principio di mobilità tra i ruoli previsto all'articolo 9, comma 1, lettera a). Laddove, invece, riferita alla mobilità tra amministrazioni estranee ai tre ruoli unici (ad es., carriera diplomatica, prefettizia, parlamentare, etc.), creerebbe una disparità di trattamento perché l'osmosi sarebbe solo unidirezionale (dalla carriera speciali verso i ruoli unici, e non viceversa).

All'articolo 9, comma 1, lettera f)

- **sostituire le parole “conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo” con le seguenti: “conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali”.**

Motivazione: la modifica segnala l'esigenza di sottoporre tutti gli incarichi dirigenziali alle procedure di pubblicità e alle garanzie definite dalla stessa lettera f).

- **dopo la parola “preselezione” inserire la seguente “motivata”.**

Motivazione: appare opportuno prevedere l'esplicitazione di un'adeguata motivazione circa la definizione della rosa dei candidati per il posto di vertice, a garanzia di una scelta imparziale e del principio di effettività della tutela giurisdizionale prevista dall'articolo 24 della Costituzione.

- **dopo le parole “e successiva scelta da parte del soggetto nominante;” inserire il periodo “obbligo di motivazione per il conferimento degli altri incarichi dirigenziali;”.**

Motivazione: appare opportuno prevedere, anche in questo caso, analogamente a quanto sopra chiarito, l'esplicitazione di un'adeguata motivazione nel conferimento degli incarichi non equiparabili alla dirigenza generale, per garantire l'effettività della prevista valutazione di congruità successiva da parte della Commissione. Ciò anche in considerazione della previsione dell'ultimo periodo della lettera f) che prevede la copertura degli eventuali posti non attribuiti mediante incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001.

- **dopo le parole “parere obbligatorio e” espungere la parola “non”.**

Motivazione: la natura vincolante del parere assicurerebbe, in maniera più incisiva ed efficace, la correttezza e l'imparzialità nel conferimento degli incarichi dirigenziali.

- **all'ultimo periodo della lettera f) dopo le parole “attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera” sostituire la parola “c)” con la parola “f)”.**

Motivazione: i posti rimasti vacanti, da ricoprire mediante incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, sono presumibilmente quelli che non è stato possibile conferire mediante le procedure di cui alla lettera f). Diversamente inteso, la disposizione sembra prevedere una “riserva” in favore dei soggetti esterni, in parallelo con i canali di reclutamento ordinari (corso-concorso e concorso), in violazione del principio di accesso ai pubblici impieghi mediante concorso pubblico previsto dall'articolo 97 della Costituzione.

All'articolo 9, comma 1, lettera g)

- **dopo le parole “quattro anni, rinnovabili” inserire le seguenti : “ per una sola volta”;**

- **le parole da “facoltà di rinnovo “ fino a “volta” sono soppresse.**

Motivazione: La modifica risponde all'esigenza di garantire ,da una parte, un idoneo ricambio nelle posizioni dirigenziali, con indubbio beneficio per la professionalità del dirigente e per l'efficienza amministrativa; dall'altra, garantire per ogni posizione un'appropriata procedura caratterizzata da elementi di trasparenza e garanzia per i partecipanti.

- **dopo le parole “ presupposti oggettivi per la revoca” la parola “anche” è soppressa.**

Motivazione: la modifica ha lo scopo di circoscrivere i presupposti che possono portare alla revoca dell'incarico. In mancanza, il criterio di delega appare eccessivamente ampio e potrebbe dare

ingresso ad ipotesi di revoca, non collegate a risultati negativi da parte del dirigente, che andrebbero ben oltre le ipotesi di responsabilità dirigenziale attualmente disciplinate dall'articolo 21 del decreto legislativo 165/2001.

All'articolo 9, comma 1, lettera h)

- dopo le parole “ parte fissa della retribuzione”, le parole da “maturata” fino a “legislativi” sono soppresse.

Motivazione: la disposizione, per come attualmente formulata, cristallizza il trattamento in godimento alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, che tuttavia potrebbe essere ben diverso, in aumento o in diminuzione, rispetto a quello goduto nel momento in cui il dirigente resterà, in futuro, privo di incarico.

- dopo le parole “periodo di collocamento” inserire le parole “continuativo e non cumulabile”

Motivazione: occorre evitare che eventuali difficoltà nel ricollocamento del dirigente portino alla maturazione del periodo massimo di collocamento in disponibilità mediante cumulo di periodi diversi, anche a notevole distanza di tempo, nel corso dell'intera vita lavorativa del dirigente.

- dopo le parole “periodo di collocamento in disponibilità” sono aggiunte le seguenti: “previo esperimento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica di tutte le iniziative volte al conferimento di un incarico dirigenziale nell'ambito dei ruoli di cui alla lettera b), con obbligo di formazione del dirigente ai fini della riqualificazione professionale. Previsione della decadenza dal ruolo unico nelle ipotesi in cui il dirigente non partecipi ad avvisi pubblici o rifiuti senza giustificato motivo incarichi dirigenziali entro un raggio territoriale di 100 km rispetto all'ultima sede di lavoro”.

Motivazione: La risoluzione del rapporto di lavoro, nella nuova formulazione proposta, è collegata all'inerzia del dirigente, privo di incarico, nel partecipare ad avvisi pubblici o al rifiuto di accettare incarichi coerenti con la sua professionalità entro un determinato raggio territoriale. Diversamente, la decadenza dal ruolo (*rectius* licenziamento), ancorata al mero decorso del tempo previsto, sarebbe illegittima, perché non collegata ad elementi di negligenza o rimproverabilità a carico del dirigente.